

Codice A1406C

D.D. 24 aprile 2025, n. 246

D.G.R. 1-967 del 11 aprile 2025. Riparto delle risorse del fondo sanitario ai sensi dell'art. 1 commi 218, 220, 221 della legge n. 213 del 30/12/2023. Accertamento sul capitolo 16575/24 ed impegno sul capitolo 162029/24 di euro 14.660.000,00 a valere sull'annualità 2025.



ATTO DD 246/A1400B/2025

DEL 24/04/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. 1-967 del 11 aprile 2025. Riparto delle risorse del fondo sanitario ai sensi dell'art. 1 commi 218, 220, 221 della legge n. 213 del 30/12/2023. Accertamento sul capitolo 16575/24 ed impegno sul capitolo 162029/24 di euro 14.660.000,00 a valere sull'annualità 2025.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2024, n. 9-8256 avente ad oggetto "Presenza d'atto e recepimento dei verbali di confronto della Regione Piemonte e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità del 20.12.2024 e del 10.02.2025 per la definizione delle Linee Generali di indirizzo ex art. 7 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, in materia di prestazioni aggiuntive, fondo di perequazione e indennità di pronto soccorso"

Dato atto che il richiamato provvedimento, tra gli altri, prende atto e recepisce il Verbale di confronto firmato in data 10.02.2025 tra la Regione Piemonte e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità, allegato, sub 2, alla medesima deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale avente ad oggetto "Verbale di Confronto tra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza dell'Area Sanità per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto di confronto regionale ex articolo 7 del CCNL dell'Area Sanità 2019- 2021 del 23 gennaio 2024", in materia di prestazioni aggiuntive per l'anno 2025 e relativi presupposti, demandando a successivo provvedimento dei Settori regionali competente l'attuazione del succitato verbale di confronto del 10 febbraio 2025 in materia di prestazioni aggiuntive, in relazione in particolare al riparto alle AASSRR delle risorse di cui all'art. 1 commi 218, 220, 221 della legge n. 213 del 30/12/2023 per l'anno 2025.

Dato atto che:

- l'art. 89, comma 2, del CCNL 2019-2021 del 23 gennaio 2024 conferma le disposizioni già contenute nell'articolo 115, comma 2, del CCNL 19.12.2019, consentendo alle aziende ed enti del SSN di richiedere in via eccezionale e temporanea ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari, ad integrazione delle attività istituzionali, ulteriori prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa o all'acquisizione di prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
- l'art. 27, comma 8 dello stesso CCNL stabilisce altresì che le aziende possono disporre l'acquisizione delle prestazioni in parola per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2, qualora sia necessario un

impegno aggiuntivo, concordando l'applicazione dell'istituto con le équipes interessate in base al regolamento adottato dalle Aziende ed Enti. Resta fermo che l'esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.

- nell'applicazione dell'istituto in parola, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, prendendo a riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 - detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità. Tale limite, previsto dal comma 4, può essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.

Considerato che l'istituto, in particolare:

a) riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e non può essere utilizzato quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali;

b) può essere utilizzato di norma in presenza di carenza di dirigenti medici, veterinari e sanitari a tempo indeterminato o determinato rispetto alle previsioni dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia;

c) va utilizzato in via prioritaria come strumento eccezionale e temporaneo per il governo e il contenimento delle liste di attesa; fermo restando quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3 del CCNL 2019-2021 relativamente all'impegno orario eventualmente prestato in eccesso all'orario di lavoro, può essere utilizzato per gli obiettivi aggiuntivi a quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2 solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati con le équipes ed assegnati ai dirigenti di ciascuna unità operativa;

d) è remunerato ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del CCNL 2019-2021 con la tariffa oraria pari a 80,00 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, elevabile sulla base delle linee di indirizzo regionali fino a 100,00 euro nel limite dell'invarianza finanziaria stabilita dal citato comma 4, limite integrabile secondo quanto previsto dalla stesso comma da parte Azienda nell'ambito delle esigenze specifiche aziendali e previa informativa alle OO.SS. Aziendali, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal successivo comma 5 (il quale prevede che sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4);

e) è remunerato, qualora le relative prestazioni rientrino nei servizi di guardia notturna e sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, nella misura di 640 euro lordi per ogni turno, il cui onere è a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

Considerato inoltre che, l'istituto è inoltre utilizzabile:

- a fronte di effettive insufficienze degli organici delle discipline carenti sul mercato per le quali nell'ultimo triennio siano state indette normali procedure di reclutamento andate deserte;

- solo laddove risulti oggettivamente impossibile il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato;

- in presenza di improvvisi aumenti di domanda di prestazioni.

Dato atto che, sulla base della ricognizione circa le fonti di finanziamento che insistono sull'anno 2025

ovvero:

- il limite contrattuale di cui all'art. 89 comma 4 CCNL Area Sanità (costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive, detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità);

- la quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i.;

- le risorse di cui all'art. 1 commi 218 e 220 L. 213/2023,

le parti hanno concordato che per tutte le prestazioni aggiuntive effettuate dai dirigenti dell'area

sanità, ivi comprese quelle svolte nell'ambito dell'emergenza urgenza territoriale svolte presso le AASSRR presso le quali insistono le sedi di centrale operativa dell'emergenza territoriale, la tariffa oraria per l'anno 2025 sarà pari ad euro 100,00, nei limiti delle risorse a disposizione.

Precisato che:

- le AASSRR, nell'ambito della loro pianificazione, debbano programmare gli ambiti di erogazione delle prestazioni aggiuntive, considerando le diverse tipologie di impiego quali accertata carenza di personale sanitario, riduzione delle liste d'attesa, riduzione del ricorso alle esternalizzazioni, e prevedendone altresì il monitoraggio periodico;
- parimenti, viene attivato uno specifico monitoraggio bimestrale dell'istituto delle prestazioni aggiuntive da parte della Direzione sanità, articolato in relazione alle suddette tipologie di impiego previste (carenza di personale sanitario, riduzione delle liste d'attesa, riduzione del ricorso alle esternalizzazioni), alle discipline professionali interessate e alle macroarticolazioni organizzative aziendali.

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 218 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle Aziende e negli Enti del Servizio sanitario nazionale nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, estende per il triennio 2024-2026 "a tutte le prestazioni aggiuntive svolte" l'autorizzazione all'incremento fino a 100 euro orari, della tariffa prevista dall'articolo 115, comma 2 del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 (oggi dall'articolo 89, comma 3 CCNL del 23 gennaio 2024) per il personale dell'Area Sanità, incremento già previsto in relazione ai soli servizi di emergenza-urgenza dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
- in rapporto alle anzidette finalità il successivo comma 220 autorizza, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale dell'Area Sanità oltre alla spesa di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto (la previsione riguardante tale ultimo personale è contenuta nel comma 219, ed è parzialmente analoga a quella soprariportata). Lo stesso comma precisa che al finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, negli importi di cui all'allegato III alla stessa legge che "costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui ai commi da 218 a 222".

Considerati lo sviluppo della programmazione di cui alla D.D. 12 giugno 2024, n. 395, lo sviluppo della programmazione assunzionale prevista dalla D.G.R. n. 2-7226/2023/XI del 13 luglio 2023, nonché la programmazione sanitaria regionale di cui alla DGR 26-801/2025, le aziende sanitarie dovranno assicurare un'ulteriore integrazione della programmazione relativa alle prestazioni per assicurare il rispetto dei tempi di attesa nel bacino territoriale di garanzia;

Dato atto che la programmazione delle attività in parola dovrà avvenire da parte delle aziende sanitarie nel rispetto di tutti i vincoli normativi in materia di orario di lavoro, costo orario del personale, ricorso all'attività libero professionale intramuraria, e di adeguamento alle indicazioni in materia di utilizzo e configurazione delle agende di prenotazione nel Cup regionale;

Dato atto che le ASL, nel rispetto delle vigenti normative, sono tenute tra l'altro a svolgere attività di controllo e informazione in materia di appropriatezza prescrittiva di specialistica ambulatoriale;

Dato atto che per l'attuazione del presente atto occorre accertare la somma di euro 14.660.000,00 sul capitolo di entrata 16575 del bilancio regionale 2025-2027 (Missione 13 Programma 1) approvato con legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2, annualità 2025, codice versante 220175 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Ragioneria Gen - IGEPA dando atto che trattasi di risorse del Fondo Sanitario Nazionale nonché impegnare la somma di euro 14.660.000,00 sul capitolo di spesa 162029 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore dei beneficiari e per gli importi indicati in allegato alla presente determinazione (ALLEGATO A)

Evidenziato che la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell'Allegato "Appendice A- Elenco RegISTRAZIONI contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Dato atto che:

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti);
- l'accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Ritenuto di ribadire che le direzioni aziendali sono tenute tra l'altro ad assicurare l'attuazione delle disposizioni nazionali, tra i quali il recente decreto legge n.73 del 07.06.2024 denominato "misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie" e il disegno di legge relativo alle "misure di garanzia sulle prestazioni";

Ribadito che le risorse del presente atto non possono essere utilizzate per finalità diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi aziendali, da redigersi secondo criteri e direttive regionali convenute;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8- 8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.G.R. n. 16-7729 del 20/11/2023;
- D.G.R. n. 9-8256 del 4/03/2024;
- D.G.R. n.7-8279 del 11/03/2024;
- D.G.R. 1-967 del 11 aprile 2025;
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2;
- Decreto legge n.73 del 07.06.2024;
- Legge 213/2023.;

determina

per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, di:

1. ripartire una quota del livello di finanziamento indistinto pari a euro 14.660.000,00 alle Aziende pubbliche del SSR, riportate nell'allegato alla presente determinazione (ALLEGATO A) a formarne parte integrale e sostanziale del presente atto, per l'attuazione delle misure previste dai commi da 218 a 222 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213;

2. precisare che le AASSRR, nell'ambito della loro pianificazione, debbano programmare gli ambiti di erogazione delle prestazioni aggiuntive, considerando le diverse tipologie di impiego quali accertata carenza di personale sanitario, riduzione delle liste d'attesa, riduzione del ricorso alle esternalizzazioni, prevedendone altresì il monitoraggio periodico;

3. attivare uno specifico monitoraggio bimestrale dell'istituto delle prestazioni aggiuntive da parte della Direzione sanità, articolato in relazione alle suddette tipologie di impiego previste (carenza di personale sanitario, riduzione delle liste d'attesa, riduzione del ricorso alle esternalizzazioni), alle discipline professionali interessate e alle macroarticolazioni organizzative aziendali;

4. accertare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 218 e segg. della Legge 30 dicembre 2023,

n. 213, la somma di euro 14.660.000,00 sul capitolo di entrata 16575 del bilancio regionale 2025-2027 (Missione 13 Programma 1) approvato con legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2, annualità 2025, codice versante 220175 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Ragioneria Generale - IGEPA dando atto che trattasi di risorse del Fondo Sanitario Nazionale nonché impegnare la somma di euro 14.660.000,00 sul capitolo di spesa 162029 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore dei beneficiari e per gli importi indicati in allegato alla presente determinazione (ALLEGATO A) a formarne parte integrale e sostanziale del presente atto;

5. di ribadire che le direzioni aziendali sono tenute tra l'altro ad assicurare l'attuazione delle disposizioni nazionali, tra i quali il recente decreto legge n.73 del 07.06.2024 denominato "misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie" e il disegno di legge relativo alle "misure di garanzia sulle prestazioni";

6. di rimandare a successivo atto regionale il sub-impegno e la liquidazione delle somme accertate, di cui al riparto in allegato A).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Riparto_LPA_Dirmed_c218_v03_allegato.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A)

Prestazioni Aggiuntive Dirigenza Area Sanità (art.1, comma 218 L 213/2023) - anno 2025	
AA.SS.RR.	Riparto 2025
203 - ASL TO3	924.750,00 €
204 - ASL TO4	1.269.603,00 €
205 - ASL TO5	1.361.584,00 €
206 - ASL VC	752.115,81 €
207 - ASL BI	408.375,00 €
208 - ASL NO	518.699,74 €
209 - ASL VCO	520.325,00 €
210 - ASL CN1	789.241,00 €
211 - ASL CN2	562.144,00 €
212 - ASL AT	864.390,33 €
213 - ASL AL	1.581.705,00 €
301 - ASL CITTA' DI TORINO	1.329.024,25 €
904 - AOU S. LUIGI ORBASSANO	173.755,44 €
905 - AOU MAGGIORE DELLA CARITA' NO	545.714,70 €
906 - AO S. CROCE E CARLE CN	978.997,01 €
907 - AOU SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO AL	967.802,57 €
908 - AO MAURIZIANO	487.962,86 €
909 - AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	623.810,28 €
Totale complessivo	14.660.000,00 €